CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 5/13

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO E LA SOSTA NELLE STRADE E PIAZZE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA VIA CRUCIS DIOCESANA GIOVANI

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Ricordato che il giorno 15 febbraio è prevista la Via Crucis Diocesana Giovani che partendo da piazza San Francesco dalle ore 20.45 sfilerà fino alla Cattedale di San Giusto secondo il seguente percorso:

piazza San Francesco, via San Francesco, corso Unione Sovietica, via al Castello, via Palazzo di Città, piazza Trento, via XX Settembre, piazza IV Novembre, corso Trieste, piazza Savoia, parco d'Augusto, piazza San Giusto.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità.

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale.

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00.

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285.

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che nel giorno 15 febbraio 2013, dalle ore 20.00 e fino al termine della Via Crucis sia temporaneamente sospesa la circolazione lungo i percorsi cittadini di cui in premessa;

sia inoltre istituito il divieto di sosta in piazza San Francesco dalle ore 20 alle 21 per consentire il raduno dei partecipanti.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione.

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA, 14.02.2013

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it